

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 17, comma 123, aggiungere in fine le parole: « ove non arrechino maggiori oneri di spesa ».

2. 9.

Garra.

Sopprimere il comma 27.

2. 25.

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

Al comma 27, capoverso 133-bis, dopo le parole: ai centri storici aggiungere le seguenti: « alle zone a traffico limitato ».

2. 70.

Turroni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 27, capoverso 133-bis, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata Stato - Regioni ed autonomie locali.

2. 14.

Frattoni.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I controlli sugli organi e quelli sugli atti delle province e dei comuni delle regioni a statuto ordinario sono esercitati dagli organi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, fino al 31 dicembre 1999.

2. La decorrenza delle innovazioni apportate dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di controlli sugli atti di cui al comma 1, è differita al 1° gennaio 2000.

2. 01.

Garra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle camere di commercio, in quanto enti locali funzionali, si applica la disciplina in materia di ordinamento degli enti locali, nonché quella dettata dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997, in quanto compatibile con la loro specificità istituzionale.

2. 02.

Pistelli.

(A.C. 4229 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni).

1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi - FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale e può rimodulare i progetti in corso, finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi, ai fini della loro estensione territoriale.

2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio, anche nel conto dei residui e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

3. Le regioni e gli enti locali che aderiscono al progetto per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), realizzato dal Centro di formazione e studi - FORMEZ, possono richiedere, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, che vengano loro assegnati, sulla base delle graduatorie disponibili e delle deliberazioni di adesione pervenute al FORMEZ stesso, i partecipanti ai corsi-concorso RIPAM risultati idonei.

4. Le province, i comuni e le relative circoscrizioni, le comunità montane e gli altri enti locali possono assumere iniziative di approfondimento sulle tematiche istituzionali, riservate agli amministratori e ai cittadini interessati a partecipare alla vita pubblica. Tali iniziative possono essere assunte, anche attraverso convenzioni con università e altri enti di ricerca e formazione professionale, al fine di favorire l'applicazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e con l'obiettivo della piena realizzazione del principio di pari opportunità.

5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: « tecnico » è soppressa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* 3. 7.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimerlo.

* 3. 3.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi FORMEZ può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

3. 5.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Sopprimere il comma 3.

3. 1.

Garra.

Al comma 3, aggiungere le parole: A tale scopo vanno ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'istituto; devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

3. 2.

Grimaldi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a partire dal prossimo esercizio finanziario.

3. 4.

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Menia, Fragalà.

Sopprimere il comma 4.

3. 6.

Migliori, Nuccio Carrara, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative circoscrizioni.

3. 8.

Garra.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: professionale.

3. 9.

Pistelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60% dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.

3. 10.

Pistelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 4229 - sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Telelavoro).

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare eco-

nomie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

3. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

4. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Garra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. 4.

Pistelli.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4. 2.

Grimaldi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

4. 3.

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

(A.C. 4229 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che l'*iter* applicativo delle leggi nn. 59 e 127 del 1997 comporta un trasferimento imponente di competenze alle Regioni ed agli enti locali, pur nel contesto di una Costituzione invariata;

considerato che tale processo richiede adeguate strumentazioni operative di gestione da parte delle Regioni e degli Enti locali;

preso atto che risulta essenziale, per il complessivo sistema delle autonomie, la possibilità di disporre di adeguate risorse finanziarie finalizzate alla gestione soddisfacente di nuove e significative competenze;

rilevato con preoccupazione che la Commissione UE si appresterebbe, entro il prossimo 18 marzo, a predisporre — con Agenda 2000-2005 — il nuovo quadro di sostegno finanziario alle aree di crisi dell'Italia, prevedendo indicatori che determinerebbero la secca perdita di diverse migliaia di miliardi per i progetti di sviluppo a partecipazione comunitaria nel nostro Paese;

preoccupata per la frantumazione delle capacità di intervento unitario del Governo, su tale questione, nei confronti dell'UE;

preoccupata dal fatto che minori risorse finanziarie per lo sviluppo comportino rallentamento o collasso nel concreto processo di adempimenti "locali" di cui alle leggi nn. 59 e 127 del 1997;

impegna il Governo

ad una immediata e forte iniziativa nei confronti dell'Unione Europea a sostegno delle ragioni dello sviluppo delle aree deboli ed a relazionare in merito alle competenti Commissioni parlamentari.

9/4229/1

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

La Camera,

rilevato che la legge 59/97 considera il processo di delegificazione come vero e proprio punto nodale per la riforma della pubblica amministrazione;

considerato che tale processo si va connaturando come soppressivo di procedure obsolete o contrastanti coi principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario, oppure tendente ad eliminare adempimenti burocratici ad alto tasso di irrazionalità;

preso atto che è possibile ed auspicabile che tale strategia di delegificazione non assuma solo connotati inerenti le procedure, ma comporti una forte capacità di disboscamento normativo e legislativo, deregolamentando e deregolando notevoli segmenti di attività di competenza della pubblica amministrazione e più in generale della vita civile ed economica del Paese;

impegna il Governo

ad una verifica complessiva della legislazione e della normativa conseguente definitivamente superata e che — pure — continua a rimanere in vigore con dispendio di risorse ed aggravio in termini di funzionalità complessiva per la pubblica amministrazione;

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari annualmente sui concreti risultati aggiunti dal complessivo processo di delegificazione in atto.

9/4229/2

Nuccio Carrara, Migliori, Armaroli, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz.

La Camera,

preso atto che il disegno di legge in esame prevede che, nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Formez operi sull'intero territorio nazionale;

considerato che tale scelta è senza dubbio positiva al fine di porre il FORMEZ nella condizione di fornire, attraverso il positivo patrimonio di esperienze maturate in questi anni, un contributo volto ad arricchire i percorsi formativi del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, particolarmente necessario in un

momento di forte riammodernamento delle strutture amministrative dello Stato;

tenuto conto che dalle scelte del disegno di legge in esame non deriva affatto la necessità di spostare da Napoli alcun ufficio del Formez e tanto meno la direzione e gli uffici amministrativi;

impegna il Governo

a garantire la permanenza a Napoli di tali uffici FORMEZ, nella logica di valorizzazione delle esperienze e delle potenzialità maturate a livello locale, nonché di localizzazione in città diverse dalla capitale dei centri direzionali relativi anche agli Enti che operano su tutto il territorio nazionale.

9/4229/3

Jervolino Russo, Albanese, Cannanzi, Piccolo, Tuccillo, Grimaldi.

La Camera,

tenuto conto che i consorzi di bonifica sono Enti pubblici che coordinano interventi pubblici ed attività private nel settore delle opere idrauliche di bonifica, dell'irrigazione e del miglioramento fondiario; i consorzi di bonifica hanno il potere di imporre i tributi i cui importi devono essere ripartiti tra tutti gli immobili interessati in funzione del beneficio ricavato dalle opere di bonifica e della loro gestione sulla base di criteri fissati da un Piano di classifica approvato dalla Regione;

preso atto che i soggetti interessati al versamento dei tributi sono proprietari degli immobili e che è quindi importante per il consorzio poter disporre di una base dati catastale aggiornata attraverso la quale poter individuare i proprietari di immobili e le caratteristiche degli immobili stessi;

tenuto conto che gli aggiornamenti che interessano la base dati sono classificate nel seguente modo:

1) trasferimenti della proprietà di un immobile;

2) inserimento di nuovi immobili comparsi all'interno del comprensorio di bonifica;

3) manutenzione dei parametri e/o dati di un immobile o di un soggetto già presenti all'interno della base dati;

considerato che il reperimento dei trasferimenti di proprietà è di primaria importanza in quanto al pagamento dei tributi di bonifica sono tenuti i proprietari degli immobili e che questi trasferimenti di proprietà avvengono:

a) tramite invio in copia da parte del notaio che ha redatto l'atto di trasferimento che presenta dei pro e dei contro. I pro sono: nessun costo da parte del consorzio; i contro sono: non è attuato da tutti i notai; gli atti notarili pervengono sotto forma cartacea; non vi è certezza che l'atto introdotto sia la situazione sul campo;

b) la consegna degli atti notarili da parte degli stessi acquirenti presenta gli stessi pro e contro della consegna da parte dei notai che sono aggravati dal fatto che l'acquirente vede nel consorzio l'esempio di un ente pubblico che non funziona oltre al fatto che l'acquirente potrebbe non avere nessun interesse ad aggiornare la propria posizione contributiva per non aggravarla;

c) la consultazione della situazione esistente nella base dati degli Uffici tecnici erariali rappresenta la fonte stessa dei problemi catastali dei consorzi di bonifica: la situazione immobiliare presente nella base dati degli UTE è difforme alla situazione reale;

d) l'ultimo modo con cui i consorzi di bonifica possono avere i trasferimenti di proprietà è attraverso la consultazione della situazione presso le Conservatorie registri immobiliari. Dal punto di vista tecnico infatti tutti i dati necessari al consorzio sono disponibili presso questi enti. Infatti ogni atto redatto dai notai viene qui depositato e deve per legge essere trascritto negli appositi registri in un lasso di testo molto breve;

tenuto conto che l'accesso ai dati depositati alle Conservatorie è alquanto problematico dal punto di vista burocratico e i costi di accesso considerevoli hanno sinora fortemente limitato l'uso di tale fonte;

preso atto che non tutte le Conservatorie sono infatti dotate di elaboratore dati ma molte sono ancora allo stadio di transizione da registri cartacei a base dati informatici, in particolare quelle della regione Veneto;

tenuto conto che da una valutazione fatta presso la Conservatoria di Vicenza risulta che le volture in un anno sono circa 80.000 e, al costo di lire 10.000 l'una di diritti di conservatoria, comporterebbero un onere per il consorzio di circa 800 milioni ai quali vanno aggiunti i costi di elaborazione dei dati stessi,

impegna il Governo

a) provvedere all'automatizzazione, tramite computer, delle Conservatorie registri immobiliari in tutto il territorio nazionale, in modo tale da poter distribuire il materiale richiesto dai consorzi di bonifica attraverso dischetto informatico;

a) provvedere tramite un provvedimento legislativo ad eliminare, o abbattere, i diritti di conservatoria, che i consorzi di bonifica devono pagare per ottenere le informazioni richieste;

ad intervenire altresì con un provvedimento legislativo che permetta agli archivi notarili di poter consegnare i trasferimenti di proprietà in contemporanea, sia ai consorzi di bonifica e sia alle Conservatorie registri immobiliari.

9/4229/4

Vascon.

La Camera,

premesso che il comma 20 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 prevede che la provincia autonoma di Bolzano disciplini con propria legge l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

con legge 10 dicembre 1997, n. 425 sono state riformate le modalità di svolgimento dell'esame di maturità, autorizzando il Governo a disciplinare gli esami di Stato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché il Ministro della Pubblica istruzione a disciplinare le caratteristiche della terza prova scritta;

l'articolo 1 comma 21 del disegno di legge in esame prevede, per il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, una quarta prova scritta di lingua francese le modalità della quale sono definite nell'ambito di apposito regolamento attuativo, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, come modificato con decreto legislativo n. 434 del 24 luglio 1996 prevede che le norme di attuazione delle leggi sugli esami di Stato siano emanate dalla provincia di Bolzano, sentito il Ministero della pubblica istruzione;

impegna il Governo

a provvedere in modo da consentire che nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano la prima prova scritta venga svolta nella lingua materna, tedesca o italiana, nella quale è impartito l'insegnamento a norma dell'articolo 19 dello Statuto di Autonomia e che la terza prova scritta venga svolta in parte nella seconda lingua;

nelle scuole per le località ladine le prove scritte vengano scelte, tenendo conto della ripartizione paritetica per le lingue di insegnamento italiana o tedesca;

la ripartizione del punteggio per le prove scritte venga disciplinata dalle norme emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

9/4229/5

Zeller, Brugger, Widmann.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 17, comma 65 della legge n. 127 del 1997 prevede che siano ceduti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta i beni immobili dello Stato che siano inutilizzati da almeno 10 anni e che non siano compresi nel programma di dismissioni né conferiti ai fondi immobiliari ai sensi della legge finanziaria 1997;

detta cessione è subordinata all'adozione di un regolamento del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1980;

detto regolamento non è stato ancora emanato, nonostante le ripetute istanze e le diffuse aspirazioni che provengono dal mondo degli enti locali, per una rapida attuazione della norma;

i beni pubblici, a qualunque soggetto appartengano, sono patrimonio della collettività e debbono essere utilizzati, ove sia possibile, per il soddisfacimento di interessi collettivi;

gli enti locali sono in molteplici casi nelle condizioni di utilizzare i beni immobili inutilizzati dallo Stato, in modo da soddisfare al meglio gli interessi delle rispettive comunità,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi, e comunque entro tre mesi dalla data odierna, il regolamento di cui al citato articolo 17 comma 65;

a prevedere in detti regolamenti modalità e tempi di cessione semplici e rapidi, in modo da non vanificare surrettiziamente la chiara volontà espressa dal legislatore ad adeguare il regime di appartenenza dei beni alla capacità effettiva di utilizzo dei beni stessi per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della collettività;

a riferire periodicamente al Parlamento circa l'attuazione dell'operazione di cessione.

9/4229/6

Cerulli Irelli, Jervolino Russo, Soave, Cambursano, Malagnino, Lucà, Massa, Maselli, Delbono, Lucidi, Duilio, Taborelli, Gatto, Siola, Giacalone, Campatelli, Guerra, De Murtas, Serafini, Migliavacca, Mariani, Olivo, Penna, Angelici, Lombardi, Monaco, Molinari, Sedioli, Parrelli, Manzato, Lumia, Grignaffini, Rossiello, Raffaldini, Tattarini, Ruzante, Rava, Capitelli, Fredda, Voza, Zani, Buffo, Brunale, Buglio, De Piccoli, Chiamparino, Domenici, M. Fumagalli, Biricotti, Attili, Basso, Bاندoli, Acciarini, Corsini, Caccavari.

La Camera,

preso atto dell'articolato dibattito sviluppatosi sull'opportunità che vi sia un'integrazione nella sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato di uno dei consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, qualora la sezione debba esaminare atti riguardanti la provincia di Bolzano,

impegna il Governo

ad intervenire presso il Consiglio di Stato affinché questa esigenza sia risolta in via transitoria attraverso il meccanismo della scelta discrezionale per la composizione delle sezioni e in via definitiva attraverso lo strumento della norma di attuazione dello statuto di autonomia.

9/4229/7

Brugger, Widmann, Zeller, Caveri, Detomas.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2982. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEM-
BRE 1997, N. 455, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI NEL
SETTORE DELLE COMUNICAZIONI RADIOMOBILI (AP-
PROVATO DAL SENATO) (4540)*

(A.C. 4540 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come

sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998 »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « fino alla conclusione della » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 3000 unità »;

al comma 2, secondo periodo, la parola: « presentano » è sostituita dalle seguenti: « intendono presentare »;

al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata

una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dell'Unione europea. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di partecipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1° gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, è soppresso.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(A.C. 4540 - sezione 2)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1.

Bosco, Chincarini.

Sopprimere il comma 1, primo periodo.

1. 2.

Bosco, Chincarini.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dalla conclusione formale di una gara, il Ministero delle comunicazioni provvede immediatamente alla liberazione e comunque alla messa a disposizione, a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile GSM, di spazi frequenziali per 5 Mhz per l'esercizio commerciale del servizio DCS 1800.

1. 3.

Urso, Floresta, Bocchino, Savarese, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radio-

mobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 4.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 5.

Di Luca, Bocchino, Urso, Savarese, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 6.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Rasi, Urso.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle

comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 7.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 8.

Di Luca, Bocchino, Urso, Savarese, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 9.

Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 10.

Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 dicembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 11.

Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 12.

Bocchino, Floresta, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 13.

Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 14.

Savarese, Floresta, Bocchino,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 15.

Floresta, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 16.

Di Luca, Bocchino, Savarese,
Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radio-

mobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 17.

Di Luca, Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 18.

Savarese, Bocchino, Rasi, Urso.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 novembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 19.

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in

via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 20.

Floresta, Savarese, Urso, Rasi, Bocchino.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 21.

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 22.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 6 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 23.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 5 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 24.

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 4 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 25.

Urso, Savarese, Bocchino, Rasi

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 3 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 26.

Bocchino, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 31 ottobre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 2 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle

comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 27.

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 9 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 28.

Floresta, Savarese, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari all'8 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 29.

Savarese, Bocchino, Urso, Rasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Dal 30 settembre 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 7 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni, allo scopo di dare inizio, in via esclusivamente sperimentale, al servizio di comunicazione DCS 1800.

1. 30.

Bocchino, Floresta, Savarese, Urso, Rasi.